

Roma, 3 aprile 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE

-Requisiti di dimensione e percezione del fenomeno discriminatorio (ex. art. 11 c.3 CGS) esistenti se i collaboratori federali sono collocati in più parti del campo.

Con Com. Uff, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento ad una gara del campionato di serie A, sanzionava una società, in applicazione dell'art. 11 CGS, con l'obbligo di disputare una gara con un settore privo di spettatori a seguito di un coro di discriminazione razziale e disponeva la sospensione dell'esecuzione della sanzione ex art. 16c.2 bi CGS. La società sanzionata presentava ricorso avverso tale sanzione ponendo a fondamento del reclamo la totale mancanza dei requisiti di dimensione e percezione reale e sufficiente del fenomeno in quanto negli atti ufficiali veniva riportato che sulla base di ben 2330 spettatori occupanti il settore unicamente 30 intonavano il coro discriminatorio. La CGF rigettava il ricorso in quanto riteneva i parametri della dimensione e della reale percezione assolutamente non mancanti in quanto i collaboratori della Procura Federale erano stati posizionati, a ridosso della curva, presso la zona mediana del campo e a ridosso del tunnel, ragion per cui i cori discriminatori, in tutta la loro gravità sono stati, per dimensione e percezione reale, venivano chiaramente e univocamente rilevati da tutti i collaboratori.

-Comportamento ingiurioso derubricato in irriguardoso. Riduzione della sanzione.

Una società, impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.P., con la quale veniva squalificato un giocatore per due giornate effettive di gara per aver rivolto all'arbitro espressione ingiuriosa. A motivo del proposto gravame la reclamante deduce l'assoluta inesistenza del contestato comportamento ingiurioso, riducendolo a condotta irriguardosa e pertanto meritevole di sanzione meno grave rispetto a quella inflitta ponendo a sostegno del proprio assunto, numerosi precedenti giurisprudenziali. La CGF riteneva il ricorso parzialmente fondato, in quanto la condotta del calciatore non possedeva le caratteristiche proprie del comportamento ingiurioso inteso come offesa alla dignità della persona e pertanto derubricava la condotta sanzionata da ingiuriosa a irriguardosa e riduceva la squalifica ad una sola giornata con la sanzione dell'ammenda in € 10.000,00.

COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

-Obbligo per una società di far effettuare le visite mediche ai propri tesserati.

Il Presidente federale constatata che una società di calcio, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva utilizzato alcuni calciatori, senza né la preventiva visita medica finalizzata all'accertamento della loro idoneità specifica all'attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi e che tale circostanza era emersa nell'ambito dell'attività d'indagine svolta dalla Procura federale. A seguito di tale controllo la Procura Federale deferiva il Presidente della società, i calciatori coinvolti per rispondere tutti della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3 e 5 e 34 comma 3 NOIF, nonché la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS. La società ed il Presidente, con due distinte memorie difensive, contestavano la fondatezza del deferimento, deducendo e comprovando che i calciatori era muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato per ognuno dei calciatori da uno Studio medico specialistico allegandone le copie. La Procura federale, riteneva la data apposta in calce ad ogni certificato medico, non relativa al periodo precedente la loro emissione, nel quale i calciatori avevano preso parte agli allenamenti di preparazione all'imminente campionato. La CDN disponeva l'acquisizione dei certificati medici originali e rinviava il procedimento a nuovo ruolo.

-TRIBUNALE ORDINARIO

-CALCIOPOLI: Le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Napoli

La Corte di Appello di Napoli con tale sentenza confermava, sostanzialmente, la decisione di primo grado. Nella disamina del contenuto del provvedimento del Collegio emergono la delineazione delle due figure delittuose dell'associazione a delinquere e della frode sportiva e la descrizione delle modalità di commissione di tale specie di reati, tanto da parte dei dirigenti sportivi, che degli altri soggetti coinvolti, dai designatori, ai dirigenti federali, fino ai direttori di gare.

Quanto alla frode sportiva, la sentenza riporta le norme della Legge n. 401/1989, che individuano la condotta sanzionata dal nostro ordinamento, per poi specificare che *“In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento, prendendo spunto dalla*

nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, <<qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato>>. Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando attraverso un'attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare. Non vi è dubbio che nell'ampio concetto di atto fraudolento, così come determinato, si presti ad essere ricondotta, secondo il giudizio di questa Corte, anche l'accordo mediante colloqui, omissioni comunque finalizzati a far svolgere la competizione sportiva, non secondo un principio di lealtà e correttezza nell'applicazione delle regole in questione e, dunque, attraverso espedienti (identificabili anche attraverso una apparente corretta conduzione di gara da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti) diretta a simulare o dissimulare un comportamento dell'arbitro, volto a favorire una certa squadra o a creare situazioni prodromiche per la suddetta squadra".

Nel prosieguo dell'esposizione viene efficacemente descritta la figura ed il ruolo nel fatto illecito dell'arbitro, che, essendo "colui che assicura il rispetto delle regole", è quel soggetto che è nella condizione di perpetrare la condotta illecita, potendo alterare il risultato naturale di un match finanche attraverso "una conduzione formalmente perfetta di una partita di calcio" che "potrebbe di per sé essere oggetto di una condotta simulata o dissimulata e con ciò compiendo già un'attività fraudolenta".

-APPROFONDIMENTI

Il procuratore che verrà. Modifica al Regolamento Agenti

di Guido Del Re

Il Comitato Esecutivo della FIFA ha approvato il nuovo Regolamento sulle "operazioni con intermediari". L'approvazione da parte della Commissione conclude un vasto e continuo processo di consultazioni che ha coinvolto associazioni, confederazioni, club e leghe professionistiche di calcio, iniziato nel 2009. Il 59 ° Congresso FIFA ha optato per una riforma che vada in profondità nel "sistema agenti" per affrontare e correggere le carenze individuate all'interno del sistema di licenze. In questi 5 anni la FIFA ha messo in atto e sostenuto uno scambio di opinioni con le parti interessate della comunità calcistica internazionale, con l'obiettivo ultimo di proporre un nuovo sistema che sia più trasparente e più semplice nella sua attuazione nonché nella sua amministrazione. L'obiettivo della FIFA non è mai stato quello di effettuare una " liberalizzare " della

professione ma, al contrario, di aumentare il controllo sugli individui che rappresentano giocatori e /o club nelle negoziazioni dei contratti di lavoro e di accordo di trasferimento e migliorare il quadro generale per una maggiore trasparenza. L'obiettivo non è quello di regolamentare maggiormente l'accesso all'attività ma di controllare l'attività stessa: i giocatori ed i club potranno scegliere eventuali parti come intermediari, ma dovranno rispettare alcuni principi base. Il nuovo testo introduce la figura degli intermediari che saranno utilizzati dai giocatori e dai club con il fine di concludere contratti di lavoro o accordi di trasferimento. I requisiti minimi che le Federazioni dovranno attuare e far rispettare sono i seguenti: - I giocatori ed i club devono agire con la dovuta diligenza nella scelta di un intermediario. - Per motivi di trasparenza, un sistema di registrazione per gli intermediari deve essere messo in atto a livello di associazione aderente, in base al quale gli intermediari devono essere registrati per ogni transazione in cui siano coinvolti. - Dichiarazione Intermediario obbligatoria per le persone fisiche e giuridiche. - Disposizioni in materia di requisiti per la registrazione. - Disposizioni di trasparenza (requisiti per la divulgazione e la pubblicazione degli aspetti finanziari delle operazioni che coinvolgono intermediari). - Indicazioni per i pagamenti agli intermediari (parametri di riferimento per il calcolo degli importi, nessun pagamento se il giocatore è un minore) - Conflitti di interesse (ad esempio, la corretta divulgazione delle informazioni da parte di soggetti). Il testo di modifica dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo FIFA e le nuove regole entreranno eventualmente in vigore il 1 Aprile 2015 - in sostituzione degli attuali Regolamenti per gli agenti - a condizione che le necessarie modifiche che interverranno sullo statuto FIFA vengano approvate dal 64° Congresso FIFA nel mese di giugno 2014. Al momento, per diventare *Agente FIFA*, bisogna effettuare un esame di abilitazione che permette di essere iscritti nell'elenco agenti. Inserendo la figura del mediatore e probabilmente eliminando l'esame, chiunque potrà svolgere questa professione a patto che le operazioni effettuate dagli stessi vengano certificate dalle società. Il calciatore potrà, se lo vorrà, affidare a chiunque la sua procura (cioè qualcuno che curi i suoi interessi economici). Sarebbe che la *FIFA* e le Federazioni Nazionali non abbiano alcun interesse a continuare ad avere una figura come quella dell'*Agente FIFA* che non è un tesserato ma che agisce all'interno dell'ordinamento sportivo. Qualora tale riforma venisse approvata si direbbe addio all'*Agente FIFA*, e si darebbe il benvenuto al mediatore del calcio.

LEGAPRO: Azione disciplinare della società nei confronti di un proprio tesserato

di Francesco Casarola

L'accordo collettivo per la LegaPRO disciplina gli obblighi in capo ai calciatori nonché gli eventuali provvedimenti a cui potrebbero incorrere in caso di infrazioni. L'art. 13 definisce l'obbligo per il calciatore di partecipare a tutti gli allenamenti ed alle gare ufficiali, alle amichevoli, anche delle rappresentative nazionali F.I.G.C. e delle rappresentative della LegaPRO, se convoato, salvo il caso di malattia o infortunio accertati. L'art. 15 disciplina i provvedimenti disciplinare in cui può incorrere il calciatore. La società in base alla gravità dell'infrazione commessa dal calciatore, può applicare i seguenti provvedimenti: ammonizione scritta; multa; riduzione dei compensi; esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; risoluzione del contratto. I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati, a pena di nullità, nelle seguenti modalità: l'ammonizione scritta è irrogata direttamente dalla società mediante lettera raccomandata A/R o mezzo equipollente, entro 10 giorni dall'infrazione trasmettendone copia al Collegio Arbitrale, indicando i motivi che hanno determinato il provvedimento; la multa e la riduzione dei compensi sono invece irrogati direttamente dal Collegio Arbitrale, su istanza promossa dalla società entro 10 giorni dalla data della commissione dell'infrazione e trasmessa, mediante raccomandata A/R o mezzo equipollente, anche all'interessato il quale potrà avanzare al Collegio stesso, entro 10 giorni dalla ricezione, le proprie controdeduzioni; l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo e la riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa; nel caso di squalifica da parte della F.I.G.C., U.E.F.A. o F.I.F.A., la società potrà proporre al Collegio Arbitrale per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, la riduzione del compenso annuo lordo non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo; la società può proporre al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto, qualora il calciatore: sia incorso in una grave inadempienza contrattuale; abbia partecipato a scommesse sportive lecite o illecite accertate dalla autorità di Giustizia; abbia illecitamente alterato il risultato sportivo della propria squadra, si sia infortunato per una condotta sregolata a lui imputabile; sia stato condannato a pena detentiva per reati non colposi passati in giudicato. Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati definitivi ed appellabili al solo TNAS.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

Controllo antidoping ai Mondiali di Calcio

Il problema antidoping ai prossimi Mondiali di calcio è stato risolto in una maniera discutibile che, almeno in teoria, potrebbe prestare il fianco a molti ricorsi in eventuali casi di positività. In Brasile non esiste un laboratorio accreditato WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) a seguito della chiusura del centro di Rio de Janeiro in quanto non conforme agli standard previsti. Durante i Mondiali i campioni prelevati (si prevede che saranno circa 250 nel corso della manifestazione) dovranno essere spediti in aereo da San Paolo a Zurigo, dunque con molte ore di volo. Per le partite che si svolgeranno nella città di Manaus, che non ha voli diretti per la Svizzera, i flaconi dovranno passare prima da San Paolo. E' stato assicurato che gli speciali contenitori non soffriranno né del tempo trascorso dal prelievo né degli sbalzi di temperatura. Ma è facile, sulla base di questa lunga trafila, prevedere che ci saranno immediati ricorsi da parte di chi dovesse essere trovato positivo e tempi non brevi per la definizione di ogni caso.

Presentato il nuovo stadio della Roma

Il nuovo stadio della Roma è stato presentato in Campidoglio dal presidente James Pallotta e dal sindaco di Roma capitale Ignazio Marino., alla presenza dei giocatori della società capitolina, di tante Autorità del mondo politico, imprenditoriale e sportivo, di tantissimi giornalisti. L'impianto, al quale non è ancora stato dato alcun nome, dovrebbe essere pronto in due anni. Avrà una capienza di 52 mila posti, che diventeranno 60 mila per i grandi eventi. Le tribune saranno a ridosso del campo, il progettista l'architetto Dan Meis l'ha ribattezzato: «Un Colosseo moderno». Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni di euro. Lo stadio sorgerà a Tor di Valle. Attorno allo 'Stadio della Roma' è prevista un'area di intrattenimento, attiva sette giorni su sette, che ospiterà tifosi, visitatori e turisti grazie alla presenza di numerosi negozi, ristoranti e spazi per eventi.

Nasce Law & Football Global Management

La L&F Global Management nasce dalla volontà di Guido Del Re (CEO del Gruppo) e Francesco Casarola (General Manager) di offrire agli utenti un servizio completo nell'ambito sportivo. Il gruppo si avvale di professionisti esperti nel settore per garantire

al cliente un'assistenza specializzata idonea a soddisfarne tutte le necessità. Società di calcio, calciatori, agenti di calciatori, direttori sportivi e tutti gli addetti ai lavori, professionisti e dilettanti, troveranno nella L&F lo scudo ideale per potersi sentire tutelati ed assistiti. Per garantire una presenza costante e per dare risposte professionali ad ogni esigenza del cliente, il gruppo si divide in varie aree. L&F è presente su tutto il territorio italiano e con sedi a Roma e Milano. I valori alla base del gruppo, che ne costituiscono le fondamenta, sono: competenza, professionalità ed organizzazione.
www.lawandfootball.com

LEGA PRO: Riconsegnata la coppa alla Lucchese

Il giorno dopo la finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro, c'è stata la consegna di una copia della Coppa Italia. Il trofeo che, quest'anno fa 42 anni, è stato riconsegnato alla Lucchese, che l'aveva vinto il 30 maggio 1990 a Palermo. L'ambita coppa era stata trafugata e la richiesta è arrivata alla Lega Pro da Lucca United. Un nutrito gruppo di tifosi, guidato dal sindaco della città di Lucca, Alessandro Tambellini, dal presidente di Lucca United, Stefano Galligani e dal capitano Francesco Monaco, che vinse la coppa nel 1990 nella finale a Palermo, sono stati ricevuti da Francesco Ghirelli, Direttore della Lega Pro, Sergio Capograssi, Segretario e Paolo Donati, responsabile dell'agonistica.

Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma e presso lo Studio Legale Del Re di Milano. info: corso@iusport.it.